

XXXIX.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1895

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedo — Comunicazione di un telegramma del fratello del compianto maggiore Toselli, col quale ringrazia il Senato per le sue manifestazioni — Discussione del progetto di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza — Osservazioni del ministro delle finanze e del senatore Majorana-Calatabiano, relatore — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge e dei relativi allegati.*

La seduta aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro delle finanze.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ridolfi chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo s'intende accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia del maggiore Toselli alla quale fu comunicato l'attestato di ammirazione del Senato per l'eroica morte del suo congiunto, telegrafa:

« Commosso ringrazio Senato del plauso tributato memoria mio fratello e prodi compagni.

« DOTTOR TOSELLI ».

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza » (n. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

Prego il signor senatore segretario Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 98).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'Ufficio centrale e in modo speciale il suo chiarissimo relatore per la diligenza con la quale ha studiato questo disegno di legge, e per la dotta monografia colla quale ne ha illustrate le varie disposizioni.

Io non seguirò, con alcune mie osservazioni, tutti gli avvedimenti che l'Ufficio centrale ha espresso. Però piacemi dire al Senato che concordo in tutte le osservazioni scritte in questa pregevolissima relazione.

Con talune di esse si invita il ministro, nel dare opera al regolamento, di precisare e di chiarire alcune parti della legge. Ed io consento a questo invito, e sarà mia cura di informare le disposizioni regolamentari ai concetti espressi dal consiglio autorevolissimo del Senato.

Intanto, restringendo il mio dire a quelle che mi parvero le osservazioni alle quali l'Ufficio centrale diede maggiore rilievo, assicuro l'Ufficio centrale che sarà provveduto con decreto reale perchè l'organico il quale verrebbe a cessare con la fine di questo mese, continui ad aver vigore, non solamente in virtù della legge del bilancio, la quale basterebbe ad assicurare la sorte delle persone delle quali si tratta; ma eziandio che continui a funzionare nelle forme più regolari e più costituzionali, cioè rinnovandone la costituzione con appositi decreti reali. Do sicurezza all'Ufficio centrale che circa l'esame dei sottoispettori, nei provvedimenti regolamentari ed amministrativi che si faranno, si procederà in modo da tenere nel dovuto conto quelle che possono essere le giuste aspettative degli impiegati di dogana già ammessi a tale esame.

Eguualmente nella promozione a brigadiere avrò cura di vedere che, nel regolamento il quale prescriverà l'esame, si adottino norme tali che, per i sotto brigadieri i quali abbiano prestato lunghi e meritevoli servizi, sia limitata al minimo possibile l'importanza della prova dell'esame facendo invece larga parte ai meriti di servizio, quasi in via d'equipollenza.

Consento coll'Ufficio centrale, ed esplicitamente lo dichiaro, che la rendita della dote matrimoniale che è prescritta da questo disegno di legge sarà considerata al lordo.

Per ciò che riguarda i sedentari ed i limiti e le norme che riguardano la condizione a loro fatta rispetto all'argomento or ora accennato, posso assicurare l'Ufficio centrale ed il Senato che queste norme saranno così equitative e benigne come fu il pensiero che ha ispirato per loro un trattamento particolare, perchè nella condizione in cui si trovano non si verificano per loro quegli inconvenienti che si verificano per gli altri appartenenti al corpo.

Assicuro ancora che per tutto quanto riguarda il sistema delle pene disciplinari la composizione dei giudicanti e le discipline di procedura, il regolamento non farà cosa alcuna che esca da quei giusti precetti del diritto comune che consentono a tutti, qualunque veste abbiano ed in qualunque condizione si trovino, le migliori guarentigie della difesa.

L'Ufficio centrale ha rilevato che in questo disegno di legge, il regolamento, per la sua

esecuzione, debba emanarsi sentito il Consiglio di Stato. Questo non fu detto per la ragione che è fra le norme che riguardano la stessa istituzione del Consiglio di Stato che questi debba essere interpellato in materia di regolamenti per l'applicazione delle leggi.

Questa risposta che io do all'Ufficio centrale può assicurare esso ed il Senato che non sarà certo emanato il regolamento se non conformato dal parere del Consiglio di Stato.

Io non so se l'Ufficio centrale ed il Senato desiderino altre dichiarazioni ch'io sarei pronto a fare, come è mio dovere e volentieri, oltre quelle che ho date.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io ringrazio, innanzi tutto nel mio proprio nome, l'onorevole ministro delle finanze, della cortesia addimostratami; e ringraziandolo ancora in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di prendere atto di tutte le dichiarazioni che sui punti principali, posti in rilievo nella mia relazione, gli è piaciuto di fare in quest'aula.

Le sue dichiarazioni mi son di conforto, persuadendomi di non aver lavorato invano nello studio della legge. Tanto più che il relativo disegno, per un insieme di circostanze parlamentari e un po' anche di stagione, non era facile a venire emendato; e dovendo accoglierlo, come anche gli Uffici ce ne avevano dato incarico, non ci rimaneva altro da fare, che uno studio coscienzioso e, per quanto si potesse, completo; il che doveva produrre, almeno, questi due effetti, il primo di sdebitarci presso i nostri mandanti, offrendo loro con metodo affatto economico il mezzo di affrontare la discussione sui punti almeno che credessero meritarlo, e in ogni caso, di votare con piena cognizione di causa il progetto, che anche per essere già da quattordici mesi in esecuzione, poco si presta alle modificazioni.

Il secondo effetto è questo, che cioè, siccome il progetto medesimo, quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, ha qualche cosa di singolare nel senso che non resta propriamente quale oggi lo votiamo; ma deve essere seguito dalla raccolta di tutte le leggi sul lotto in un testo unico; e in più punti dev'essere attuato per via di regolamenti, che per il man-

dato che si dà al Governo, in qualche parte, avranno virtù legislativa. Ed infine dev' essere svolto in altre parti delle sue disposizioni, mediante tutti gli altri regolamenti, che è nella potestà del Governo di decretare, e appunto perciò, per tali parti era anche inutile che se ne facesse menzione nella legge. Frattanto, da tutto ciò deriva che, intorno ai molteplici punti sui quali si avevano delle dubbiezze, o i quali si trovavano contestabili nel troppo rigido significato della lettera della legge; era bene che si richiamasse sopra essi l'attenzione del Governo, affinché il tutto risolvesse in piena conformità della giustizia e del beninteso interesse della pubblica amministrazione.

E confidiamo che l'onorevole ministro riparerà e provvederà conformemente ai sentimenti esposti nella relazione, da lui con tanta benevolenza accolti.

Se lungo la discussione degli articoli occorrerà di fare qualche rilievo, mi riservo di prender la parola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si farà luogo ora alla discussione degli articoli.

Rileggo il primo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, approvato con regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, sono sostituiti quelli corrispondenti dell'allegato A, che fa parte integrante della presente legge.

Do lettura dell'allegato A, con l'avvertenza che si riterranno per approvati quegli articoli sui quali non avvenga discussione.

ALLEGATO A.

Art. 2. Il corpo della guardia di finanza si compone di

Ufficiali:

« Ispettori superiori, »
Ispettori,
Sottoispettori,
Tenenti,
Sottotenenti;

Sott'ufficiali:

Marescialli,
Brigadieri,
Sottobrigadieri;

Guardie:

Scelte,
Comuni.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

« Gli ispettori superiori hanno grado paragonato a quello di colonnello o tenente colonnello ed esercitano l'alta sorveglianza sul servizio e sulla disciplina del corpo della guardia di finanza.

« Inoltre essi fanno parte, per turno, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge ».

Art. 3. Il contingente della guardia di finanza è ripartito in circoli, tenenze e brigate, al comando rispettivamente d'ispettori, tenenti o sottotenenti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sottoispettori o tenenti. Nei circoli di maggiore importanza possono essere aggiunti sottoispettori agli ispettori.

« Con decreto reale saranno determinate la sede e la circoscrizione di ciascun circolo.

« Con decreto ministeriale, saranno determinate la ripartizione del contingente, la sede e la circoscrizione delle luogotenenze e delle brigate ».

Art. 4. « Gli ispettori superiori della guardia di finanza sono nominati, a scelta, fra gli ispettori di 1^a classe, che verranno designati dal Comitato del corpo ».

Gli ispettori sono nominati tra i sottoispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato.

I sottoispettori sono nominati, per esame « di concorso », fra i tenenti di 1^a classe e fra quelli di 2^a classe, che abbiano almeno due anni di grado.

I sottotenenti sono nominati fra i marescialli, ed anche fra i brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in base ad una graduatoria determinata dai punti di operosità e buona condotta e dai punti di merito ottenuti mediante esame.

« I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri » e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d' idoneità, al quale sono ammessi « rispettivamente i sottobrigadieri » e le guardie di buona condotta, purchè continuo almeno « un anno di grado i primi » e due anni di servizio le altre.

I sott'ufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata potranno essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè continuo un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Nessuno può essere guardia scelta, se non dopo « tre anni » di servizio prestati nel Corpo.

I marescialli sono nominati, metà per anzianità e metà a scelta, fra i brigadieri, i quali abbiano la idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.

Le promozioni di classe negli ispettori e « nei tenenti », e quelle di grado da sottotenente a tenente, si fanno per due terzi a titolo di anzianità e per un terzo a scelta, « sentito per questa il Comitato del Corpo ».

Le nomine ai gradi di ufficiale sono fatte per decreto reale; le nomine ai gradi di sott'ufficiale « ed in genere tutte le promozioni di classe » sono fatte per decreto ministeriale.

Art. 10. Sono stabiliti depositi d'istruzione, dove i nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare.

La durata del periodo d'istruzione, per regola, è di tre mesi per gl'individui provenienti dall'esercito o dall'armata o che abbiano ricevuto l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.

« Con decreto ministeriale è stabilita la sede « di ciascun deposito ».

Art. 11. « I tenenti e sottotenenti », i sott'ufficiali e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova, che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera, costituita esclusivamente di titoli del Debito pubblico, « o di altri titoli garantiti dallo Stato, « vincolata e non inferiore:

« a) a lire mille per i sottotenenti;

« b) a lire seicento per i tenenti »;

c) a lire quattrocento per i sott'ufficiali e le guardie.

« Possono essere dispensati dall'obbligo della « rendita i brigadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei limiti e con le norme « che verranno determinate dal regolamento ».

Art. 12. Le mancanze disciplinari dei sott'ufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con l'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° con l'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da « cinque » a trenta giorni;

4° con l'incorporazione nella compagnia di disciplina e con la espulsione dal Corpo, questa ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre, pei graduati;

5° con la sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo.

Art. 12 *bis*. « Le mancanze disciplinari dei « sott'ufficiali e delle guardie di finanza del « contingente sedentario sono punite:

« 1° con l'ammonizione;

« 2° con la sospensione dal soldo da tre « a trenta giorni;

« 3° con l'espulsione accompagnata o no « dalla perdita dei diritti a pensione.

« Pel soldo del sospeso sono applicabili le « norme, contenute nell'ultimo comma dell'art. « titolo precedente, relative al soldo dell'arre- « stato in sala di disciplina ».

Art. 13. Con le norme e nei limiti di competenza, che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dello art. 12 ed ai nn. 1 e 2 dell'art. 12 *bis* sono pronunciate dai comandanti di brigata, di tenenza e di circolo, e le ultime anche dai capi di servizio, da cui i sott'ufficiali e le guardie del contingente sedentario dipendono:

a) per lievi mancanze alle regole di servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sott'ufficiali e la retrocessione a guardia comune delle guardie scelte sono pronunciate « dal comandante del « circolo » da cui dipende il sott'ufficiale o la guardia scelta, sul conforme parere di una Commissione di disciplina, per notevoli mancanze alle regole di servizio od alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione dei sott'ufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo sono sancite dal ministro delle finanze, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

« La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate « dal regolamento.

« Durante il giudizio disciplinare, l'imputato « può essere trattenuto agli arresti in sala di « disciplina ».

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) diserzione semplice;

d) « carpito arruolamento »;

e) gravi mancanze, sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori, che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

« È espulso dal corpo con perdita del diritto « a pensione chi subisce condanna per reati « contemplati dalla presente legge e pei delitti « previsti dal Codice penale comune, nei casi « che verranno determinati dal regolamento.

« Durante il giudizio penale all'imputato può « essere sospesa la ferma di servizio, salvo la « reintegrazione nel caso di assolutoria ».

Chi contrae matrimonio senza permesso « è « incorporato definitivamente nelle compagnie « di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

« Se però appartiene al contingente sedentario, viene espulso dal corpo con la perdita « del diritto a pensione ».

Art. 14. « L'individuo della guardia di finanza, che senza autorizzazione si assenta « dal corpo o dal posto per tre giorni, o chi, « essendone regolarmente assente, non lo raggiunge senza legittimo motivo nei tre giorni « successivi a quello prescrittogli, è considerato « disertore ».

Ove il fatto sia commesso con asportazione d'arma da fuoco del corpo, ovvero essendo in servizio armato, il colpevole è punito col carcere militare.

Art. 14 bis. « L'insubordinazione commessa « per via di fatto, insulto o minaccia contro « un superiore in grado o nel comando del « corpo della guardia di finanza, importa le « pene rispettivamente stabilite negli articoli « dal 125 al 127 e dal 130 al 133 del Codice « penale per l'esercito, diminuite di uno o due « gradi.

« La diminuzione di pena non si applica, « quando la via di fatto costituisca un delitto, « che a norma del Codice penale comune im- « porti una pena più grave. In questo caso il « colpevole soggiace alla pena stabilita nel Co- « dice stesso.

« Le disposizioni degli articoli 125, primo ca- « verso, e 136 del Codice penale per l'esercito « non si applicano. È applicabile invece la di- « sposizione dell'art. 135.

« Quando nel Codice militare si parla di truppa « riunita o di militari, agli effetti penali della « presente legge s'intende:

« a) per truppa riunita, la riunione per « cause di servizio di almeno quattro individui « della guardia di finanza, non compresi l'of- « feso e l'offensore;

« b) per militari, gl'individui della guardia di finanza ».

Art. 14 ter. « L'individuo della guardia di « finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di « fatto contro un suo inferiore in grado o nel « comando, soggiace alle pene stabilite nel- « l'art. 168 del Codice penale per l'esercito, « diminuite di uno o due gradi ».

Art. 16. Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a trenta giorni;

3° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio:

a) da un mese ed un giorno a « tre mesi »;

b) da tre mesi ed un giorno ad un anno;

4° con la revoca dall'impiego;

5° con la destituzione, « accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione ».

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di Circolo e dagli altri superiori, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento.

« La punizione, di cui alla lettera a) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, e viene inflitta dal ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera b) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5, si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per decreto reale o ministeriale, secondochè trattisi di destituzione o di revoca, oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.

« Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sarà sentito senza la procedura e le formalità stabilite pel Consiglio di disciplina.

« Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo ».

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Art. 16 bis. « È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 11.

« L'ufficiale revocato che non conti meno di quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del regio esercito che incorrano nella medesima mancanza ».

Art. 16 ter. « L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sot-

« toposto a giudizio penale a piede libero, potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

« In caso di assoluzione, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione ».

Art. 17. L'individuo della Guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza, ovvero sottrae o distrae a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui, che lo compongono, valori o generi, « di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, la esazione o l'Amministrazione », soggiace alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, « e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito », ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distrugga a suo profitto, « anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono ».

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice a chi abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la retrocessione o la destituzione.

Art. 17. bis. « Quando l'individuo della guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione e del corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo la disposizione dell'art. 43 dello stesso Codice ».

Art. 18. La condanna degli individui della guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 15, 17 e 17 bis è pronunciata dai tribunali militari, « qualunque sia la specie di esse e la legge che le stabilisca ».

Art. 21. I gradi e i soldi del corpo della guardia di finanza e le pensioni dei « tenenti, « sottotenenti », sott'ufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dello aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

« Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e « quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, « n. 3343 ».

Il trattamento di riposo degli ispettori superiori, degl'ispettori e dei sottoispettori è regolato dalla legge sulle pensioni degl'impiegati civili. « Essi però potranno far valere il diritto « al collocamento a riposo, quand'abbiano rag- « giunto i sessant'anni di età.

« Il Governo ha facoltà di collocare a riposo « d'autorità gl'ispettori superiori, ispettori e « sottoispettori che abbiano compiuto i ses- « sant'anni di età, ed i tenenti, sottotenenti, « sott'ufficiali e guardie, che ne abbiano com- « piuti cinquanta.

« Possono parimenti essere collocati a riposo « d'autorità o riformati, gli ufficiali di qual- « siasi grado nonchè i sott'ufficiali e le guar- « die, che, pur non raggiungendo i prescritti « limiti di età, siano resi inabili a continuare « il servizio per infermità, debitamente accer- « tate con norme analoghe a quelle vigenti « per l'esercito ».

Art. 25. Il frutto della rendita intestata come all'articolo precedente sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sott'ufficiali e delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli « ufficiali », sott'ufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sott'ufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinsero nell'anno o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti

onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) « nella fondazione e mantenimento di « una scuola, per abilitare al grado di ufficiale « nel Corpo quei sott'ufficiali, che saranno in « possesso dei requisiti determinati dai regola- « menti per esservi ammessi ».

Art. 26. L'amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal direttore generale o in sua vece dal vicedirettore generale delle gabelle, e composto « di un « capo divisione della Corte dei conti, di un « capo divisione del Ministero del Tesoro, del « capo divisione del personale delle gabelle, « di un ispettore superiore, di un comandante « di Circolo e di un comandante di tenenza « delle guardie di finanza.

« Le funzioni di questo Consiglio sono gra- « tuite ».

Art. 27. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, e lo compongono:

un generale dell'esercito, *presidente*;

il vicedirettore generale delle gabelle, *membro*;

un capodivisione del Ministero delle finanze, *id.*;

un ufficiale superiore dell'esercito, *id.*;

un « ispettore superiore » della Guardia di finanza, *id.*

Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale della Guardia di finanza, uguale in grado a quello che deve essere giudicato.

Art. 28. Con regolamenti, da approvarsi con decreto reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sott'ufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sott'ufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti, da darsi in base all'art. 4, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti indicheranno le attribuzioni degli ispettori superiori, daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni del Comitato, per la formazione ed amministra-

zione della massa del Corpo, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali, pel rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 e l'allegato A è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 29 della legge citata nell'articolo precedente è abrogato.

Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni pei sott'ufficiali e le guardie sono sostituite le due tabelle annesse alla presente legge e che ne fanno parte integrante.

(Approvato).

Leggo le due tabelle relative:

PRIMA TABELLA

Dei gradi e dei soldi.

Ispettori « superiori »:

di 1 ^a classe	L. 6,000
di 2 ^a classe	» 5,000

Ispettori di circolo:

di 1 ^a classe	» 4,500
di 2 ^a classe	» 4,000
di 3 ^a classe	» 3,500

Sottoispettori » 3,000

Tenenti:

di 1 ^a classe	» 2,500
di 2 ^a classe	» 2,100

Sottotenenti » 1,700

Marescialli » 1,300

Brigadieri » 1,200

Sottobrigadieri » 1,000

Guardie:

scelte	» 900
comuni di 1 ^a ferma	» 750
» rafferimate	» 810

« Ai sottobrigadieri, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio

« nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di lire cento, che viene elevato a lire duecento dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

« Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottobrigadieri acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

« Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario ».

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate « volanti interne » e delle brigate di mare « o che prestano servizio sui piroscafi » L. 144

Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate volanti « di linea » » 96

Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate « costiere », di porto, lago o laguna » 72

« Le dette indennità si corrispondono ai sott'ufficiali ed alle guardie, solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate ».

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti e sottotenenti ed ai sott'ufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

« Uguale indennità è accordata alle guardie e ai sott'ufficiali ammogliati che, sebbene acquistati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia ».

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sott'ufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto ministeriale.

« Ai sott'ufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie viene sospesa la concessione del soldo.

« Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sott'ufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

« per le guardie comuni	L. 1,90
« per le guardie scelte e sottobrigadieri	2,10
« pei brigadieri e marescialli	2,30

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1895

« Le guardie e i sott'ufficiali ammogliati
« che si curano in famiglia godono dell'intero
« stipendio per i primi due mesi di malattia,
« e della metà soltanto nel periodo successivo ».

SECONDA TABELLA.

Delle pensioni dei tenenti, sottotenenti,
sott'ufficiali e guardie.

	PENSIONI ACCORDATE	
	per 15 anni di servizio	per 30 anni di servizio
« Tenenti di 1 ^a classe »	625	1875
« Tenenti di 2 ^a classe »	525	1590
« Sottonenti »	425	1295
Marescialli	330	980
Brigadieri e « sottobrigadieri col soprasso- « soldo di lire 200 »	300	900
Sottobrigadieri « col soprassoldo di l. 100 »	275	845
Sottobrigadieri	250	790
Guardie scelte	230	700
Guardie comuni	200	600

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

« Ogni aumento sessennale accresce la pensione nella misura di un decimo della pensione medesima ».

Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito; alla vedova del defunto con prole la metà.

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio « od il cinquantesimo di età, se tenenti o sottotenenti, od il venticinquesimo anno di

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

« servizio od il quarantacinquesimo di età se
« sott'ufficiali o guardie », non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2 colle due annesse tabelle voglia alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della presente legge abbiano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 4.

Gli impiegati di dogana già riconosciuti idonei per il posto di sottoispettore non potranno conseguire tale grado se non risulteranno vincitori nel primo esame di concorso, che verrà bandito colle norme fissate dalla presente legge e semprechè conservino l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare.

Del pari, i tenenti che trovansi nella condizione suaccennata, dovranno sottostare alla prova dell'esame di concorso per conseguire l'avanzamento a sottoispettore.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare un testo unico delle leggi relative all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Il regio decreto 6 agosto 1894, n. 374 (allegato B), è convalidato, ed avrà effetto sino all'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura dell'allegato B.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA, legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull' ordinamento del Corpo delle guardie di finanza del 10 gennaio 1892, n. 3;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le otto divisioni, nelle quali è attualmente ripartito il Corpo delle guardie di finanza, sono soppresse. Il contingente è distribuito in Circoli, Luogotenenze e Brigate, al comando rispettivamente d' ispettori, tenenti e sottotenenti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Nei Circoli di maggiore importanza possono essere assegnati dei sottospettori in aiuto agli ispettori.

Dove le esigenze del servizio lo consentano, i Circoli potranno venire estesi oltre i confini della provincia, in cui hanno la loro sede.

Art. 2. La sospensione dal grado dei sott'ufficiali e la retrocessione a guardia comune delle guardie scelte sono pronunciate dai capi di Circolo, sentito il parere della Commissione di disciplina.

L' ammonizione e la sospensione degli ufficiali dalla metà dello stipendio fino a trenta giorni saranno pronunciate dagli intendenti di finanza.

Nel caso in cui un Circolo si estenda a più di una provincia, sarà competente a pronunziare le punizioni di cui sopra l' Intendenza di finanza della provincia, in cui risiede la Luogotenenza o Brigata, alle quali appartengono gli ufficiali, sott'ufficiali e guardie di finanza.

Art. 3. Per l' alta vigilanza sul servizio e sulla disciplina del Corpo delle guardie di finanza sono istituiti tre ispettori superiori, alla immediata dipendenza del Ministero delle finanze ed aventi grado pareggiato a quello di colonnello e tenente colonnello.

Gli ispettori superiori saranno nominati a scelta tra gli ispettori di 1^a classe, che verranno designati dal Comitato del corpo.

Un ispettore superiore prenderà nel Comitato

del Corpo il posto ora tenuto da un ispettore comandante di divisione.

Art. 4. Con decreto reale saranno determinate la sede e la circoscrizione di ciascun Circolo.

Con decreto ministeriale saranno determinate la ripartizione del contingente, la sede e la circoscrizione delle luogotenenze e delle brigate.

Art. 5. Gli attuali ispettori comandanti di divisione, che non conseguano la nomina ad ispettore superiore, verranno collocati in disponibilità, quando non preferiscano ottenere il comando di un Circolo, nel qual caso la differenza di stipendio verrà loro corrisposta a titolo di assegno personale.

Gli ispettori, sottospettori, tenenti e sottotenenti, i quali non trovassero collocamento nel nuovo ruolo, saranno conservati in soprannumero nei gradi ed alle classi rispettive e rientreranno in organico, a misura che si verificheranno vacanze nei gradi e nelle classi medesime. Essi continueranno a godere dello stipendio attuale, il quale sarà pagato sulle economie, che per causa di vacanze si verificheranno sulla spesa del nuovo ruolo organico.

Art. 6. Nessuno può essere guardia scelta, se non dopo quattro anni di servizio prestato nel Corpo.

Art. 7. I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri ed i sottobrigadieri dalle guardie in base ad un esame di idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno di grado i primi e due anni di servizio le altre.

Art. 8. L' amministrazione del fondo di massa della Guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale o in sua vece dall' ispettore generale delle gabelle, e composto: di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del Tesoro, del capo divisione del personale delle gabelle, di un ispettore superiore, di un ispettore di Circolo e di un comandante di luogotenenza delle guardie di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 9. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1895

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

V. *Il Guardasigilli*:
V. CALENDÀ DI TAVANI.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 6 e l'allegato B è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così viene esaurita la discussione e l'approvazione per articoli di questo progetto di legge, che sarà sottoposto a votazione a scrutinio segreto in altra seduta.

Con ciò essendo esaurito l'ordine del giorno, leggo quello per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Discussione del progetto di legge:

Convenzione commerciale fra l'Italia e l'Argentina del 1° luglio 1894.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Espropriazioni e consorzi minerari;

Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 50,000 pel rimborso all'ospedale di S. Matteo in Pavia delle maggiori spese sostenute pel mantenimento della clinica ostetrica dal 1879 al 1886;

Modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

La seduta è levata (ore 16 e 35).

